

L'ambito oggettivo di applicazione del contributo da corrispondere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è in primo luogo definito dalla norma istitutiva dell'Autorità (art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) la quale pone come finalità della stessa quella di garantire l'osservanza dei principi indicati all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 109/1994 e riferiti alla materia dei lavori pubblici. Sotto questo profilo le citate finalità non risultano modificate dal D.Lgs. n. 163/2006. La legge istitutiva quindi stabilisce la funzione dell'Autorità attraverso una formula sufficientemente ampia e tale da ricomprendere l'intera materia dei lavori pubblici, e quindi, per logica deduzione, tutte le varie forme di affidamento dei lavori pubblici. Il suddetto ambito oggettivo della contribuzione è ulteriormente specificato dall'art. 3 della deliberazione adottata dall'Autorità il 26 gennaio 2006, il quale fa riferimento alle procedure di selezione del contraente e più in particolare a quelle avviate con avviso pubblico, lettera di invito o richiesta di offerta comunque denominata. L'art. 2 della deliberazione prevede inoltre che il contributo sia dovuto per i lavori di qualsiasi ammontare, stabilendo le somme da versare secondo classi di importo, mentre l'art. 3, al comma 5, dispone che il versamento delle contribuzioni sia effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità medesima. Queste ultime, nella versione aggiornata al 20 giugno 2006, precisano ancora più puntualmente che le disposizioni di cui alla deliberazione in esame si applicano al settore delle opere pubbliche indipendentemente dalla procedura di selezione adottata (evidenza pubblica, trattativa privata e cottimo fiduciario) e dall'importo, ivi inclusi i casi di "somma urgenza". Non esistono conseguentemente i presupposti per poter contestare, per questa via, l'applicazione che l'Autorità ha chiarito di voler dare alla propria deliberazione, la quale è un atto esecutivo che dà diritto all'attivazione della procedura di riscossione coattiva (art. 4 della deliberazione) in caso di inadempienza da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), stazione appaltante e organismi di attestazione ex art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994 e s.m..